

## REGOLAMENTO (CEE) N. 131/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1988

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 120 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(5)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 120 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 120 000 t di

segala da esso detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 16 febbraio 1988.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 15 marzo 1988.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung,  
Balm  
Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main  
(telex 4-11475, 4-16044).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.  
(<sup>3</sup>) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.  
(<sup>4</sup>) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.  
(<sup>5</sup>) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.